

## **REGOLAMENTO ELETTORALE SOCIOCULTURALE S.C.S.**

*Presentato all'Assemblea ordinaria dei Soci del 18/12/2020*

### **ART. 1: PRINCIPI GENERALI**

Il presente Regolamento elettorale, stabilisce i principi, i criteri e le procedure per l'elezione delle cariche sociali della Cooperativa al fine di promuovere la partecipazione di tutti i soci e di garantire che essi siano rappresentati in maniera adeguata nella governance dell'impresa.

Il presente Regolamento si ispira al secondo Principio della Dichiarazione d'Identità Cooperativa dell'Alleanza Cooperativa Internazionale - ACI (Manchester 1995), che recita:

*“Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri soci che partecipano attivamente a stabilirne le politiche e ad assumere le relative decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci. Nelle cooperative di primo grado, i soci hanno gli stessi diritti di voto (una testa, un voto), e le cooperative di altro grado sono ugualmente organizzate in modo democratico.”*

Il presente documento intende facilitare e orientare la partecipazione e la rappresentanza delle socie e dei soci di Socioculturale S.C.S. negli organi sociali, al fine di eleggere gli amministratori e i sindaci in maniera consapevole e democratica.

Socioculturale S.C.S. è una realtà articolata su più territori e impegnata in più settori di attività, una tale complessità richiede che i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale siano in grado di esprimere competenze e conoscenze adeguate, assumendo in pieno il ruolo di responsabilità e di indirizzo loro assegnato.

Il presente Regolamento, pertanto, integra e specifica quanto stabilito dallo Statuto di Socioculturale S.C.S. con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 39 che indica le modalità di elezione dell'organo amministrativo.

Il presente Regolamento è stato redatto dal Consiglio d'Amministrazione e approvato all'Assemblea dei soci, prima della sua adozione.

Le norme del presente Regolamento devono essere osservate dai Soci nello svolgimento dell'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

### **ART. 2: AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano, in conformità con quanto disposto dalle norme statutarie, le modalità di elezione degli Organi Sociali della Cooperativa, con particolare riferimento al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

### **ART. 3: PRINCIPI INFORMATIVI**

Il processo elettorale in Socioculturale S.C.S. si fonda sui principi della libertà delle candidature, espresse attraverso liste elettorali, sulla pubblicità e trasparenza delle procedure, sul ruolo di garanzia di un'apposita Commissione che valuta la legittimità delle liste proposte da sottoporre all'Assemblea.

### **ART. 4: COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Sulla base di quanto dispone l'art. 39 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è un organo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, “secondo il numero esatto che verrà determinato in occasione della nomina da parte dell'Assemblea”.

L'Assemblea ordinaria di rinnovo delle cariche sociali, delibererà pertanto in primo luogo il numero di membri del Consiglio di Amministrazione, conformemente a quanto dispone lo Statuto sociale.

La composizione del Consiglio di Amministrazione, inoltre, deve essere conforme a quanto prevede il Codice Civile all'art. 2542 e il Regolamento di Socio Finanziatore di Socioculturale S.C.S.

#### **ART. 5: COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE**

Come prevede lo Statuto di Socioculturale S.C.S. all'art. 45, "il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, e due supplenti, eletti tutti dall'Assemblea, la quale nomina anche il Presidente del Collegio sindacale".

#### **ART. 6: SISTEMA ELETTORALE E AVVIO DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE**

Nella nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, Socioculturale S.C.S. si avvale del sistema elettorale basato su liste, non sono pertanto ammesse candidature singole. Entro il 31 gennaio dell'anno di rinnovo delle cariche sociali, il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente predispone l'affissione in modo visibile nella sede sociale, la pubblicazione nel sito internet - area riservata ai soci - e l'invio a tutti i soci tramite mail, della comunicazione di avvio del procedimento elettorale che riporta l'indicazione delle cariche sociali in scadenza. Tale comunicazione, predisposta secondo il presente Regolamento, dovrà contenere anche: modalità e tempistiche per la candidatura, modulistica che ciascuna lista deve presentare pena la sua esclusione dal processo elettorale.

#### **ART. 7: DIRITTO A CANDIDARSI: REQUISITI E CAUSE DI INELEGGIBILITÀ**

##### ART. 7.1: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Possono candidarsi a Consiglieri:

- a. tutti i soci e le socie, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Sociale, che abbiano partecipato, di persona o tramite delega, ad almeno due assemblee negli ultimi 2 anni prima del rinnovo delle cariche sociali. I candidati soci devono inoltre presentare le seguenti caratteristiche:
  - condividere i valori ed i principi cooperativi come indicati espressamente nello Statuto Sociale;
  - essere iscritti nel Libro dei Soci da almeno 2 anni;
  - aver completato il versamento delle azioni sottoscritte;
  - non svolgere attività e/o ricoprire incarichi in palese contrasto con attività ed interessi della Cooperativa.
- b. possono candidarsi inoltre, sempre in numero inferiore ai soci, membri non soci della Cooperativa, in possesso di requisiti di alta qualificazione professionale e di reputazione. Tali candidati dovranno inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
  - almeno 10 anni di esperienza in ruoli apicali/dirigenziali/manageriali oppure aver ricoperto cariche amministrative in società o enti pubblici;
  - essere professori ordinari in materie giuridiche o economiche da almeno 10 anni;
  - possedere una professionalità tecnica, amministrativa, cooperativistica o nell'ambito del Terzo Settore, riconosciuta ed utile alla governance della Cooperativa.

Tutti i candidati, siano essi soci o non soci, non devono rientrare nelle fattispecie di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c.

##### ART. 7.2: COLLEGIO SINDACALE

Possono candidarsi al ruolo di membri del Collegio Sindacale, le figure in possesso dei seguenti requisiti professionali:

- iscrizione all'Albo dei revisori contabili;
- comprovata esperienza in revisione legale/contabile di almeno cinque anni;

- possesso del titolo di studio di dottore commercialista o tributarista.

Nel concorrere per la carica di membro del Collegio Sindacale, i candidati si dovranno conformare a quanto dispone l'art. 2399 del Codice Civile, relativamente alla cause d'ineleggibilità e decadenza.

#### **ART. 8: PRESENTAZIONE DELLE LISTE E NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE**

Entro 45 giorni dalla data di invio della comunicazione di avvio del procedimento elettorale per il rinnovo delle cariche sociali, i soci in possesso dei requisiti indicati all'art. 7 e il Consiglio di Amministrazione uscente, possono presentare delle liste con i candidati alla carica di Consiglieri di amministrazione e di Sindaci (effettivi e supplenti) all'indirizzo email [commissionelettorale@socioculturale.it](mailto:commissionelettorale@socioculturale.it)

Entro 15 giorni dal termine di presentazione delle liste elettorali, il Consiglio di Amministrazione uscente provvede a nominare una Commissione elettorale, organo composto da tre persone, che possono essere soci lavoratori e soggetti indipendenti, la quale sovrintende il processo elettorale e decade automaticamente all'insediamento dei nuovi organi sociali.

Tra i membri della Commissione viene individuato un Presidente e un Segretario, quest'ultimo con il compito di assicurare la verbalizzazione degli incontri e dei lavori della Commissione.

Non potranno essere nominati membri della Commissione elettorale Consiglieri di amministrazione né Sindaci in carica.

Tra i compiti della Commissione vi sono:

- Verifica dei requisiti dei singoli candidati secondo l'art. 7 Regolamento;
- Controllo dei requisiti di composizione di ciascuna lista;
- Verifica delle legittimità delle sottoscrizioni a sostegno di ciascuna lista;
- Presidio dell'attività di voto e scrutinio e corretta custodia della relativa documentazione;
- Garanzia di validità dell'esito definitivo delle votazioni e attestazione del risultato a favore della lista vincitrice.

#### **ART. 9: PRESENTAZIONE E CRITERI DI COMPOSIZIONE DELLE LISTE**

Il Consiglio di Amministrazione uscente, al fine di assicurare la necessaria continuità dell'Amministrazione della Cooperativa, può formulare e presentare una lista di candidati da sottoporre all'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. La lista proposta dal Consiglio di Amministrazione uscente, deve essere supportata dalla maggioranza assoluta degli Amministratori uscenti, altrimenti sarà dichiarata nulla.

Oltre alla lista proposta dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione uscente, coloro in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente Regolamento, potranno formulare liste alternative di candidati.

Non sarà possibile candidarsi a più liste contemporaneamente, fatta eccezione per i membri del Consiglio di Amministrazione indicati dai soci finanziatori.

##### ART. 9.1: SOTTOSCRIZIONI

Per essere valide, le liste alternative a quella proposta dal CdA uscente, devono essere corredate dalla sottoscrizione, anche per via telematica, da parte del 15% (arrotondato per difetto) del totale dei soci della cooperativa iscritti nel Libro dei Soci al 31/12 dell'anno precedente il rinnovo delle cariche.

Le sottoscrizioni devono essere rappresentative di soci lavoratori che operano all'interno di almeno 4 Regioni, con un'incidenza minima del 30% (arrotondato per difetto) di firme relative a soci che lavorano nella Regione Veneto.

Il modulo per le sottoscrizioni a sostegno delle liste dovrà contenere: nome-cognome-sede di lavoro-estremi del documento d'identità di chi lo firma. Ciascun socio, iscritto nel Libro dei Soci al 31/12 dell'anno precedente il rinnovo delle cariche, potrà sostenere solo una lista.

#### ART. 9.2: COMPOSIZIONE DELLE LISTE

Tutte le liste di candidati dovranno essere presentate attraverso la compilazione del modulo contenuto nella comunicazione di avvio del procedimento elettorale, il quale dovrà contenere: nome cognome e firma di ciascun candidato per accettazione della candidatura. All'interno della lista dovrà essere individuato un "promotore", con il quale la Commissione elettorale si riserva di interloquire, prevedendo l'inserimento dei suoi riferimenti telefonici e mail.

Oltre a tali indicazioni sarà necessario allegare al modulo, per ciascun candidato, la seguente documentazione:

- copia del documento d'identità in corso di validità;
- curriculum vitae aggiornato;
- certificato del casellario giudiziale o autodichiarazione;
- lettera motivazionale dalla quale si evince l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- dichiarazione di accettazione del Codice Etico di Socioculturale S.C.S.

Dovrà essere presentata una lista unica, con all'interno i candidati per i due diversi organi da rinnovare.

#### 9.2 A) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ciascuna lista dovrà presentare un numero di candidati Consiglieri pari al massimo previsto dallo Statuto sociale. Come prevedono lo Statuto sociale all'art. 39 e il Codice Civile all'art. 2542, la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, tale previsione dovrà trovare riscontro nella composizione delle liste.

Al fine di garantire la presenza della maggioranza dei soci cooperatori all'interno delle liste, i nominativi dovranno essere inseriti in questo ordine:

- 1° consigliere socio che in caso di vittoria della lista, nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione, assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione
- 2° consigliere socio
- 3° consigliere espressione del/dei socio/i finanziatore/i (non inserire nominativi in quanto verrà nominato direttamente dal/dai socio/i finanziatore/i)
- 4° consigliere socio
- 5° consigliere socio o membro esterno
- 6° consigliere socio
- 7° consigliere socio o membro esterno
- 8° consigliere socio
- 9° consigliere socio o membro esterno

Nella composizione della lista, si dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- il candidato a Presidente del Consiglio di Amministrazione deve aver avuto almeno un ruolo apicale/dirigenziale/manageriale o comunque aver ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione, anche in altre società (cooperative e non) o enti pubblici per almeno 5 anni;

- indicazione di almeno un rappresentante per il Settore Sociale, uno per il Settore Educativo Culturale e uno per il Settore amministrativo (uffici: amministrazione, gare e contratti, personale, direzione);
- almeno un terzo dei candidati nella lista dovrà avere esperienza come amministratore di società.

#### 9.2 b) COLLEGIO SINDACALE

La lista dovrà contenere i nominativi dei cinque membri del Collegio Sindacale, di cui tre Sindaci effettivi e due supplenti, il primo della lista assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale, il secondo e il terzo saranno i Sindaci effettivi, mentre il quarto e il quinto i Sindaci supplenti.

Resta inteso che ciascuna lista dovrà considerare nella propria composizione i nominativi degli eventuali rappresentanti della categoria dei Soci finanziatori, così come previsto dalla Statuto sociale e dal Regolamento di Socio finanziatore di Socioculturale S.C.S. I nominativi proposti dagli eventuali Soci finanziatori, rimangono bloccati e verranno comunicati in sede assembleare da parte del Socio finanziatore.

#### **ART. 10: VALUTAZIONE DELLE LISTE: SOCCORSO ISTRUTTORIO E/O ESCLUSIONE**

Una volta nominata e insediata, la Commissione elettorale prende in esame le liste ricevute, valutando in particolare:

- la conformità del profilo dei singoli candidati di ciascuna lista al presente Regolamento (art. 7);
- l'adeguatezza della composizione di ciascuna lista secondo i criteri di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
- l'attendibilità e la veridicità delle sottoscrizioni a sostegno di ciascuna lista;
- la completezza e l'adeguatezza della documentazione presentata a corredo di ciascuna lista.

Qualora la Commissione ravvisi dei vizi di carattere formale o sostanziale, si dovrà procedere nel seguente modo:

- risultano sanabili attraverso soccorso istruttorio solamente eventuali errori formali, quali documentazione incompleta nella presentazione delle candidature che richieda integrazione, si veda quanto richiesto dall'art. 9.2 "composizione delle liste". In caso di soccorso istruttorio, la Commissione dovrà comunicare i vizi di carattere formale al promotore della lista, seguirà l'apertura del soccorso istruttorio che dovrà comunque concludersi entro il termine previsto per la pubblicazione ufficiale delle liste.
- non sono assolutamente sanabili, e quindi sono causa di esclusione dell'intera lista, i vizi sostanziali di non conformità, ovvero il mancato rispetto dei parametri stabiliti dagli art. 7 e art. 9.2 lettere a) e b) del presente Regolamento.

#### **ART. 11: PUBBLICAZIONE DELLE LISTE**

La Commissione elettorale ha 15 giorni di tempo dalla sua nomina per riunirsi e per valutare e convalidare le liste.

Le liste definitive saranno rese pubbliche per la consultazione 10 giorni prima dell'Assemblea dei soci in prima convocazione, attraverso inserimento nel sito della Cooperativa (area riservata), affissione presso la sede legale e trasmissione via mail a tutti i soci aventi diritto di voto.

#### **ART. 12: OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO**

Le elezioni per il rinnovo degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) hanno luogo il giorno dell'Assemblea ordinaria dei soci di approvazione del bilancio d'esercizio. Conformemente a quanto dispone l'articolo 34 dello Statuto sociale, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

Le elezioni in presenza possono avvenire con voto palese, mediante alzata di mano, oppure con voto segreto a mezzo scheda. L'Assemblea ordinaria dei soci delibererà di volta in volta sulla modalità di voto.

Ciascun socio della cooperativa, avente diritto di voto (iscritto nel Libro dei Soci da almeno 90 giorni e non in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte), può votare una sola lista. È facoltà dei soci farsi rappresentare tramite delega, ciascun socio – esclusi gli amministratori in carica – può avere al massimo tre deleghe, come prescrive l'articolo 36 dello Statuto sociale.

Nel caso in cui l'Assemblea si svolga in modalità videoconferenza da remoto, verrà garantito a ciascun socio l'esercizio del diritto di voto attraverso apposita modalità all'interno della piattaforma scelta.

La Commissione elettorale presiede le operazioni di voto e di scrutinio, ne attesta la corretta esecuzione, garantendo la validità dell'esito definitivo e certificando il risultato delle votazioni a favore della lista vincitrice.

#### **ART. 13: ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI E PUBBLICITÀ DEI RISULTATI ELETTORALI**

Verranno nominati Consiglieri i membri della lista che ottiene il maggior numero di voti, secondo l'ordine numerico di presentazione dei candidati all'interno della lista. All'interno della lista più votata saranno identificati anche i membri del futuro Collegio Sindacale, ivi incluso il Presidente del Collegio.

In caso di parità di voto si prediligerà la lista nella quale la somma dell'anzianità di associazione dei consiglieri soci eletti risulta maggiore.

Il Presidente dell'Assemblea accerta il risultato delle votazioni e proclama la lista vincitrice.

Sarà cura del Consiglio di Amministrazione neoeletto comunicare, con idonei strumenti di informazione, ai soci non intervenuti in Assemblea l'esito delle elezioni.

#### **ART. 14: DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si farà riferimento allo Statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge.

Il presente Regolamento potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci con la maggioranza prevista dallo Statuto.

Il presente Regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Cooperativa (area riservata ai soci).